


## Riassunto lezione di Diritto del prof. Lo Nobile del 29/11/2008

(La lezione che fa' riferimento agli argomenti del paragrafo 3 pag 61 del libro di testo)



### Riepilogo

I minori sono considerati incapaci assoluti e non possono compiere nessun atto giuridico valido.

Per il minore compiono atti i genitori o i tutori o il tribunale.

C'è l'interdizione giudiziale per quelle persone che hanno una grave infermità di carattere psichico, quindi la legge per tutelarli gli leva la capacità di agire giuridicamente, ciò per assicurare loro una opportuna e adeguata protezione, dato che la persona, anche se maggiorenne, non ha la capacità di intendere cosa sta facendo o le sue conseguenze.

In questo caso deve essere un giudice a decidere se la persona è ancora capace di intendere e volere o no. La legge nomina un tutore che ne cura gli interessi.

L'interdetto legale è un interdetto che ha commesso un reato grave che prevede una pena detentiva da 5 anni all'ergastolo. In questo caso la legge interdice la persona dal compiere direttamente atti giuridici, non perché incapace di "intendere e volere", ma come provvedimento punitivo e/o a causa della sua pericolosità sociale.

Anche in questo caso si nomina un tutore che compirà atti per lui.

Il minore che ha compiuto il 16° anno di età può ottenere tramite il matrimonio (età minima per contrarre matrimonio) l'emancipazione [lo stato di minore emancipato può esistere quindi dal 16° al 18° anno di età].

Al minore emancipato viene assegnato un curatore da cui deve essere assistito nello svolgere tutti gli atti a lui consentiti.

Il minore emancipato può svolgere in modo autonomo atti di ordinaria amministrazione (ossia quelli che non intaccano in modo sostanziale il capitale in suo possesso) ad esempio affittare una casa. Sono invece considerati atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che modificano la consistenza patrimoniale di un individuo e per lo svolgimento degli stessi può essere coinvolto il tribunale dei minorenni.

Per inabilitato si intende una persona che abbia inabilità psicofisiche non tanto gravi da determinare l'interdizione. Sono inabilitati i sordi e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia sui quali si attiva quindi una tutela da parte dello Stato.

Possono anche essere dichiarati inabilitati i prodighi, ossia le persone comunemente dette "con le mani bucate", ossia chi spende i propri capitali in modo dissennato e non motivato e coloro che fanno comunemente uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.